



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

IL GIUDICE designato, Dr. Alessandro Pellegri,

Nel procedimento n. 3/2022

relativo alla procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore)

richiesta da **Legari Piero Angelo**, nato a Torino (TO) il 20.01.1955 c.f.: LGRPNG55A20L219P, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Brondi in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Montignoso (MS), Via Sforza n. 6;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 13.10.2022,

ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che Legari Piero Angelo, con ricorso depositato in data 05.05.2022, proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che lo scrivente, con decreto depositato in data 11.07.2022, fissava l'udienza ex art. 12 *bis* L 3/2012 per il giorno 13.10.2022;

- ritenuto che il ricorrente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni riportate nel Piano esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali e/o professionali eventualmente svolte e, segnatamente, per esigenze legate alla vita matrimoniale del Legari, alla successiva procedura di separazione e divorzio e al mantenimento di alcuni dei propri familiari (cfr. ricorso introduttivo della presente procedura concorsuale);



- ritenuto che ai sensi dell'art. 7 c. 2 L. 3/2012 il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla sopraindicata legge, né nei cinque anni antecedenti ha fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- rilevato che, come attestato dall'OCC, la documentazione e le informazioni acquisite risultano idonee a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore e del nucleo familiare (in verità, composto, a seguito della morte della madre avvenuta nel 2015, dal solo ricorrente), nonché a determinare l'esatto ammontare della sua esposizione debitoria, le cause e le modalità con cui la stessa si è generata; in particolare, i debiti a carico dell'istante sono pari a circa 120.363,99 € (vedasi tabelle aggiornate relative alla situazione debitoria del Legari, depositate da parte ricorrente in data 12.9.2022, a seguito di richiesta ai creditori, ad integrazione del piano già presentato con atto introduttivo e relazione dell'OCC, in vista dell'udienza ex art. 12bis L 3/2012 del 13.10.2022), di cui: 7.334,00 € relativi ad una carta di credito attivata con AGOS DUCATO S.P.A., 24.948,00 € per cessione del quinto chirografaria (n. n.114120) stipulata con Compass Banca s.p.a., 58.293,54 € per apertura di credito in c/c (n.20008673428618) con Findomestic Banca s.p.a., 1.488,24 € relativi ad carta di credito attivata con Fidelity s.p.a., 5.054,91 € relativi ad una carta di credito attivata con Findomestic Banca s.p.a., 2.849,85 € € relativi ad una carta di credito attivata con Findomestic Banca s.p.a., 4.500,00 € € relativi ad una carta di credito attivata con Unicredit s.p.a., 6.095,45 € relativi a tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate, 9.500,00 € relativi a sanzioni per i tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate e, infine, 300,00 € per tributi dovuti al Comune di Massa.

- ritenuto che l'istante versi in uno stato di sovraindebitamento, posto che, come emerso dalla relazione dell'OCC (vds. tabella n. 4) e dalla documentazione allegata, il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è nullo (vds. anche allegato A alla



relazione dell'OCC), mentre il valore del patrimonio mobiliare ammonta a 1.100,00 € (in particolare, il patrimonio mobiliare del debitore è composto dalla proprietà di un ciclomotore KAWASAKI HEAWY dal valore di 100,00 € e di un'autovettura FORD W GMBH DA3 KKDA1W 5KABNY FOCUS dal valore di 1.000,00 €, vds. tabella di cui all'allegato B alla relazione dell'OCC in atti) e che il debitore percepisce un reddito da pensione per un importo medio mensile approssimativamente pari ad euro 2.400,00 € netti, importo dal quale devono essere sottratte le spese relative al proprio sostentamento – quantificate in 1.676,00 € - e al contemporaneo pagamento dei debiti così come sopra quantificati;

- preso atto che la proposta del piano del consumatore nonché la relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 *bis* L. 3/2012 dell'O.C.C. dott.ssa Giuseppina Andreazzoli prevede il pagamento parziale dei sopracitati debiti (in ogni caso, in misura superiore rispetto all'esito di un'eventuale procedura di liquidazione) e, segnatamente: nella misura del 25% del totale rispetto a quelli dovuti ai creditori Agos Ducato s.p.a., Compass Banca s.p.a., Findomestic Banca s.p.a., Fidelity s.p.a. e Unicredit s.p.a.; nella misura del 35% del totale rispetto a quelli dovuti ai creditori Agenzia delle Entrate e Comune di Massa;

- verificato che l'O.C.C. ha precisato nella sopramenzionata relazione particolareggiata la diligenza del sovraindebitato, evidenziando come il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepisse un reddito tale da consentire allo stesso di prospettarsi ragionevolmente la possibilità di potervi adempiere e come lo stato di sovraindebitamento sia da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;



- verificato, altresì, che l'O.C.C. ha evidenziato l'assenza di atti in frode ai creditori da parte del debitore, evidenziando che lo stato di sovraindebitamento non appare essere stato colposamente determinato dall'istante;
- ritenuto, sulla base dei rilievi sopra compendati, che risulti soddisfatto il parametro di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012, così come novellato dalla l. n. 176 del 2020, essendo emerso dalla documentazione in atti e da quanto esposto nell'atto di ricorso come il debitore non abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" (art. 7 comma 2 l. 176/2020);
- rilevato che nessuno dei creditori ha proposto opposizione;
- ritenuto che possa esprimersi un giudizio prognostico positivo per quanto riguarda l'adempimento da parte del sovraindebitato degli obblighi di cui al progetto di Piano presentato, considerata la pregressa condotta dello stesso e, in particolare, il fatto che questi, nelle more del procedimento, abbia continuato a corrispondere (almeno parzialmente) quanto dovuto ai creditori, come desumibile dal raffronto tra la situazione debitoria dello stesso al momento della presentazione del piano e la situazione debitoria di cui alla tabella aggiornata (mediante comunicazione ai creditori, che hanno fornito i dati richiesti – altro indice della conoscenza degli stessi della procedura concorsuale *de quo*) depositata dal ricorrente poco prima – in data 12.09.2022 - dell'udienza ex art. 12 bis l. 3/2012, tenutasi in data 13.10.2022, da cui emerge una riduzione consistente dell'esposizione debitoria stessa (da 158.085,00 € a 120.363,99 €);
- verificato, infine, che l'O.C.C. ha sostenuto la convenienza del piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria (anche in considerazione di quanto evidenziato in relazione alla consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore ricorrente);



- ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e – come anticipato poco sopra - 12 bis L. 3/2012 e che, quindi, sussistano le condizioni formali e sostanziali per la richiesta omologazione;

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis, co. 3 L. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da **LEGARI Piero Angelo**, nato a Torino il 20.01.1955 c.f.: LGRPNG55A20L219P

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata (vds. tabella a pagina 23 della relazione particolareggiata dell'OCC);

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al Giudice sull'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

La pubblicazione del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Massa.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deliberato in data 13.10.2022.

Il Giudice
Dott. Alessandro Pellegri

